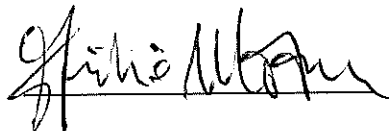


COMUNE DI PRAMOLLO
Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. F. M. B.", is written over a horizontal line.

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 26/03/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

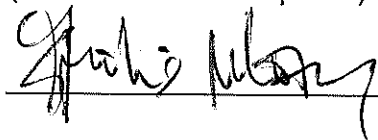
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Pramollo (TO) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pramollo (TO), li 26.03.2021

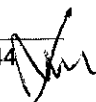
L'ORGANO DI REVISIONE

(Mazza dottor Elpidio)



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa.....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	26
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	27
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	28
Proventi dei beni dell'ente	28
Proventi dei servizi pubblici.....	29
Nuovo canone patrimoniale (canone unico).....	29
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale.....	29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	31
Spese per acquisto beni e servizi.....	31
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	31
Fondo di riserva di competenza	34



Fondi per spese potenziali	34
Fondo di riserva di cassa	35
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	36
ORGANISMI PARTECIPATI	37
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	39
INDEBITAMENTO	40
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	42
CONCLUSIONI	44



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Mazza Elpidio revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 35/2018 del 18/12/2018, con decorrenza nomina dal 31/01/2019 per il triennio 31/01/2019-30/01/2022;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 12/03/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 25/02/2021 con delibera n. 13 e altra documentazione e chiarimenti in date successive, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo se previsto l'operazione indicata.

L'Organo di revisione si avvalso di apposita check list, rimasta in sua disponibilità, per il controllo della documentazione e allegati.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 25/02/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Pramollo registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 223 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio (delibera G.C. 4 del 25/02/2021) ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023 (con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da



parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ed adesso con il "DL Sostegni" art. 30 comma 4 al 30.04.2021);

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Il bilancio di previsione è stato approvato prima dell'approvazione del rendiconto per cui occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 17 del 30/06/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.11 in data 29/06/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	92.638,03
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.451,50
b) Fondi accantonati	21.977,40
c) Fondi destinati ad investimento	10.272,60
d) Fondi liberi	58.936,53
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	92.638,03

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	95.035,67	121.228,11	119.002,83
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

n.b.: la disponibilità di cassa al 31.12.2020 è di € 119.002,83 come da verbale di verifica ordinaria di cassa del 4° trimestre 2020 (cfr. verbale n. 1 del 26.02.2021) mentre nel quadro generale riassuntivo allegato 9 al bilancio di previsione l'importo presunto della cassa è di € 118.702,83.

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f"). Nel caso in cui l'ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'ente si è dotato di scritture contabili (anche se non usate al momento perché non esiste cassa vincolata) atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere (determinazione del Responsabile del servizio n. 33 del 17/03/2021 che risulta presentare un valore nullo).

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

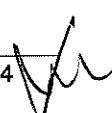
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	4.580,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	20.000,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	121.228,11	118.702,83		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.521,96	previsione di competenza previsione di cassa	200.250,00 221.784,89	199.500,00 230.021,96	197.500,00	197.500,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	41.390,41	previsione di competenza previsione di cassa	57.221,46 95.861,87	45.260,00 86.650,41	10.300,00	10.300,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	40.741,99	previsione di competenza previsione di cassa	61.900,00 111.233,23	66.310,00 106.988,00	62.310,00	62.310,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	255.882,90	previsione di competenza previsione di cassa	1.471.828,05 1.690.245,82	1.366.584,00 1.622.466,90	7.500,00	7.500,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.345,53	previsione di competenza previsione di cassa	98.420,00 105.951,73	99.920,00 104.265,53	99.920,00	99.920,00
	TOTALE TITOLI	373.882,79	previsione di competenza previsione di cassa	1.889.619,51 2.225.077,54	1.777.574,00 2.150.392,80	377.530,00	377.530,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	373.882,79	previsione di competenza previsione di cassa	1.914.199,51 2.346.305,65	1.777.574,00 2.269.095,63	377.530,00	377.530,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del D.lgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021			PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
					PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	104.702,95	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	314.726,46 0,00 (0,00) 397.285,54	295.240,00 0,00 0,00 389.077,95	263.770,00 0,00 (0,00)	263.765,00 0,00 (0,00)		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	244.107,35	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.494.728,05 0,00 (0,00) 1.752.662,61	1.375.084,00 0,00 0,00 1.618.357,35	7.500,00 0,00 (0,00)	7.500,00 0,00 (0,00)		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.325,00 0,00 (0,00) 6.325,00	6.330,00 0,00 0,00 6.330,00	6.340,00 0,00 (0,00)	6.345,00 0,00 (0,00)		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)		
TITOLO 7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.829,11	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.420,00 0,00 (0,00) 106.189,47	99.920,00 0,00 0,00 105.749,11	99.920,00 0,00 (0,00)	99.920,00 0,00 (0,00)		
	TOTALE TITOLI	354.639,41	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.914.199,51 0,00 2.272.462,62	1.777.574,00 0,00 2.119.524,41	377.530,00 0,00 0,00	377.530,00 0,00 0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	354.639,41	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.914.199,51 0,00 2.272.462,62	1.777.574,00 0,00 2.119.524,41	377.530,00 0,00 0,00	377.530,00 0,00 0,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'ENTE NON APPLICA ALCUN TIPO DI AVANZO PRESUNTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Per gli esercizi 2021-2023 non è iscritto nella parte entrata del bilancio alcuna fonte di finanziamento FPV perché sarà determinato solo successivamente quale allegato della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui.

L'organo di revisione non ha verificato i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo perché non determinato al momento e farà questi controlli solo dopo la determinazione del FPV da parte dell'Ente.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono al momento le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00
Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	118.702,83
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	230.021,96
2	Trasferimenti correnti	86.650,41
3	Entrate extratributarie	106.988,00
4	Entrate in conto capitale	1.622.466,90
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	104.265,53
	TOTALE TITOLI	2.150.392,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.269.095,63

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	389.077,95
2	Spese in conto capitale	1.618.367,35
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	6.330,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	105.749,11
	TOTALE TITOLI	2.119.524,41
	SALDO DI CASSA	149.571,22

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL per l'anno 2021 come da allegato 9 (importo entrate primi tre titoli € 311.070,00 risulta maggiore per € 8.500,00 dell'importo delle spese correnti titolo I di € 296.400,00 + trasferimenti in c/c capitale di € 0,00 + quota capitale amm.ti mutui di € 6.330,00 per un totale di € 302.570,00).

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione non ha potuto verificare che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") perché non ancora determinato il FPV e che, pertanto, non possono ancora essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio; lo farà appena avrà i dati FPV calcolati e comunicati dal Comune.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 0,00.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, che è nulla perché non ha cassa vincolata; queste scritture contabili saranno usate nel corso del 2021 quando ci sarà il vincolo della cassa a seguito dell'attribuzione del contributo di € 1.000.000,00.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

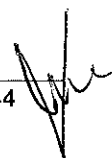
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				118.702,83
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	31.521,96	199.500,00	231.021,96	230.021,96
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	41.390,41	45.260,00	86.650,41	86.650,41
3	<i>Entrate extratributarie</i>	40.741,99	66.310,00	107.051,99	106.988,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	255.882,90	1.366.584,00	1.622.466,90	1.622.466,90
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	4.345,53	99.920,00	104.265,53	104.265,53
	TOTALE TITOLI	373.882,79	1.777.574,00	2.151.456,79	2.150.392,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	373.882,79	1.777.574,00	2.151.456,79	2.269.095,63

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	104.702,95	296.240,00	400.942,95	389.077,95
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	244.107,35	1.375.084,00	1.619.191,35	1.618.367,35
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	0,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	5.829,11	99.920,00	105.749,11	105.749,11
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	354.639,41	1.777.574,00	2.132.213,41	2.119.524,41
	SALDO DI CASSA				149.571,22

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		118.702,83			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		311.070,00 0,00	270.110,00 0,00	270.110,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		296.240,00 0,00 8.575,00	263.770,00 0,00 8.575,00	263.765,00 0,00 8.575,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		6.330,00 0,00 0,00	6.340,00 0,00 0,00	6.345,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			8.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			8.500,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ :					
Equilibrio di parte corrente (O)			8.500,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			8.500,00	0,00	0,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della

gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione e che saranno determinati con il rendiconto 2020 nell'importo.

Non sono state utilizzate entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

L'importo di euro 8.500,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da fitti lotti boschivi (solitamente veniva venduto il legname, ora invece è stata dall'Ente firmata una convenzione di affitto).

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

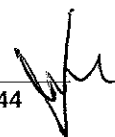
N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017 utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.



N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:
a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

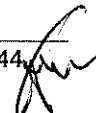
È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicato solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.



Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi	23.870,00		
Altre da specificare (sanzioni amministrative)			
Totale	23.870,00	0,00	0,00

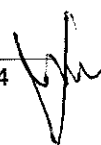
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi	23.870,00		
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare (postazioni lavoro-contributo chiesa-incentivo nuove attività)	1.800,00	2.600,00	2.600,00
Totale	25.670,00	2.600,00	2.600,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili non indicato anche se non sono previsti nuovi indebitamenti con tale destinazione;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi anche se il FPV non è stato ancora determinato e lo sarà per scelta dell'Ente solo con il riaccertamento dei residui al 31.12.2020;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti non indicato nulla al riguardo anche se nei tre anni non sono previste concessioni ma rimane solo quella già in essere dal 2019;



- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata non esiste alcuna indicazione ma il Comune non ha a suo carico questi tipi di oneri;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel non indicato nella nota integrativa ma nel DUPS e poi come allegato al bilancio come da check list e per le quali sono stati chieste modifiche ed integrazioni;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale non nella nota integrativa ma nel DUPS;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio non ce ne sono.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati che per l'Ente non esistono per cui non deve indicare le informazioni previste per ogni operazione con derivati.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti¹:

¹ La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) non descrive le modalità di quantificazione della stessa perché valore nullo;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) non riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubbliche);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 20 del 30/09/2020 attestando solo la sua coerenza formale perché:

- a) mancando lo schema di bilancio di previsione non era stato possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarebbe stato fornito sulla eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione in merito all'attendibilità e congruità: aggiornamento al DUP che comunque è avvenuto adesso in base a quanto riferito dall'Ente rispetto a quello visto nel mese di settembre 2020 almeno per alcune parti.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo; esso è indicato nel DUPS alle pagine 54-63.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio ma non del corredato Fondo Pluriennale vincolato non ancora calcolato dall'Ente e questo sarà soggetto a verifica solo a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato successivamente.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. Nel caso in cui gli enti non

provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" come deve essere per il Comune di Pramollo (TO) ed indicato alla pagina 42 del DUPS come NEGATIVO.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 ed è compresa nel DUPS a pag. 47 e successive.

Su tale atto l'organo di revisione non ha formulato distinto parere ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

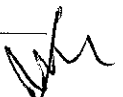
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2 comma 594 della Legge n. 244/2007 è compreso nel DUPS a pag. 43 e successive.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ²

² Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).



Esso non è stato previsto nel DUPS quale strumento eventuale di programmazione economico-finanziaria essendo facoltativo.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 L. n. 112/2008 non è compreso nel DUPS anche se indicato a pagina 3 come documenti di programmazione da inserire ma è presente nell'apposita proposta di deliberazione del C.C. n. 9.

Sul DUPS e su tutti gli atti di programmazione viene espresso con questa relazione al bilancio preventivo 2021-2023 un giudizio di congruità ed attendibilità oltre alla coerenza formale già attestata con parere n. 20 del 30/09/2020.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,60%.

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
unico	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs 118/2011.

N.B. IUC: l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (asestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
Totale	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 35.000,00 senza prevedere aumenti/diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2020 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Si segnala la necessità inderogabile che tra le componenti di costo non debba essere stata considerata alcuna somma a titolo di crediti risultati inesigibili, altrimenti procedere nella variazione (comma 654-bis) ma l'ente, comunque, non ha considerato tali somme.

Il Consorzio Acea, Ente Territorialmente competente ai sensi della citata delibera AREA, sta provvedendo in contraddittorio con l'Azienda affidataria del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla definizione del pef 2021, la cui approvazione è stata fissata al 30.06.2021.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo per € 3.110,00.

- L'ente si è comportato sulla TARI come di seguito con sequenza atti -

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento".
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Evidenziato che:

in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il D.L. emesso a cura del consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con cui lo stato di emergenza viene prorogato al 31.01.2021.

Considerato che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus, e che tali provvedimenti si annovera il D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Richiamato l'art. 107 del D.L. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il quale al comma 5 recita testualmente: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale 20.02.2020, n. 3, in considerazione della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, venivano approvate anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Pramollo al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale.

Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi.

Rilevato che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Vista la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 10 in data 28/12/2020 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2020 che il Comune di Pramollo con deliberazione n. 4 del 03/02/2021 ne ha preso atto come approvati.

Per il periodo 2021-2023, pertanto, la determinazione delle tariffe dovrà tenere conto dei sopracitati provvedimenti, nonché del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ripartito nel tempo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI	8.000,00	2.432,05	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
IMU						
TASI	46,91	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	8.046,91	2.432,05	8.500,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00	2.725,60	2.725,60	2.725,60

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020.

n.b.: accertato 2020 € 1.013,00 di cui incassato nel 2020 € 13,00 e nel 2021 € 717,24 al momento.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	2.161,95	0,00	2.161,95
2020* (assestato o rendiconto)	0,00	0,00	0,00
2021	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	5.500,00	0,00	5.500,00
2023	5.500,00	0,00	5.500,00

* per il 2020 la previsione di entrate da titoli abitativi e relative sanzioni era di € 5.500,00 ma l'Ente non ha accertato e incassato nulla.

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

È in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Non esistono proventi da sanzioni amministrative previsti in bilancio per il triennio 2021-2023 per cui la tabella sotto riportata indica solo valori nulli non essendoci i presupposti per la loro considerazione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	0,00	0,00	0,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	0,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'organo di revisione non ha potuto verificare se l'ente abbia correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018 perché non esiste la fattispecie.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Altri (programma di sviluppo rurale 2014-2020)	10.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	23.000,00	19.000,00	19.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.960,80	4.960,80	4.960,80
Percentuale fondo (%)	21,57%	26,11%	26,11%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

L'Ente non gestisce servizi a domanda individuale e non è stato calcolato di conseguenza il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 1.400,00 per i tre anni 2021-2023.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101 Redditi da lavoro dipendente	78.873,38	71.980,00	71.980,00	71.980,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.984,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
103 Acquisto di beni e servizi	168.203,24	145.150,00	119.985,00	119.980,00
104 Trasferimenti correnti	40.261,84	42.480,00	42.580,00	42.580,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	25,00	20,00	15,00	15,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	20.469,00	30.390,00	22.990,00	22.990,00
Totale	314.816,46	296.240,00	263.770,00	263.765,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La spesa indicata comprende l'importo di € 12.580,01 nell'esercizio 2021, nell'esercizio 2022 e nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali periodo 16-18 e su esplicita richiesta l'Ente ha risposto che gli stessi saranno eventualmente integrati in corso d'anno.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019 si colloca nella fascia A con popolazione tra 0 e 999 abitanti, prevede in base ai suoi dati disponibili e considerati al 29.07.2020 un rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 34,33% (se si considera il triennio 2016-2018) e al 33,54% (se si considera il triennio 2017-2019), superiore al valore soglia per la classe demografica di appartenenza di cui alla tabella 3 del DM 17.03.2020 e deve adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	68.780,35	66.530,00	66.530,00	66.530,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	4.563,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: convenzione segreteria e vice segreteria	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	73.343,88	85.530,00	85.530,00	85.530,00
(-) Componenti escluse (B)	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	73.343,88	72.950,00	72.950,00	72.950,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media dell'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto che era pari a euro 73.343,88.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro 0,00. Ne consegue che nessun contratto di collaborazione potrà essere stipulato con riferimento alle attività istituzionali.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova, perché non applicato, nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo le condizioni riportate nella n.b. di pagina seguente.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri; questi valori risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata con importi arrotondati ai 5,00 euro (l'importo calcolato per i tre anni 2021-2023 di € 8.572,40 da tabelle che viene arrotondato ad € 8.575,00).

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **non si è avvalso** nel bilancio di previsione previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista avendo considerato per fare la media il periodo 2016-2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:



incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)
Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(*riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità sarà determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi, ad oggi non esistono situazioni di questo tipo ma qualora se ne verificasse la necessità saranno gestite come sopra indicato.

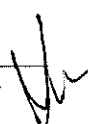
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:



Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	199.500,00	3.520,10	3.520,10	0,00	1,76%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	45.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.310,00	5.052,30	5.052,30	0,00	8,97%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.366.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	1.667.654,00	8.572,40	8.572,40	0,00	0,51%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	301.070,00	8.572,40	8.572,40	0,00	2,85%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.366.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	197.500,00	2.838,70	3.520,10	681,40	1,78%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.310,00	5.052,30	5.052,30	0,00	8,97%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	271.610,00	7.891,00	8.572,40	681,40	3,16%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	264.110,00	7.891,00	8.572,40	681,40	3,25%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	197.500,00	2.838,70	3.520,10	681,40	1,78%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.310,00	5.052,30	5.052,30	0,00	8,97%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	271.610,00	7.891,00	8.572,40	681,40	3,16%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	264.110,00	7.891,00	8.572,40	681,40	3,25%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 2.470,00 pari allo 0,834% delle spese correnti (€ 296.240,00);

anno 2022 - euro 2.470,00 pari allo 0,936% delle spese correnti (€ 263.770,00);

anno 2023 - euro 2.470,00 pari allo 0,936% delle spese correnti (€ 263.765,00);

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento ma non alla missione 20 del fondo rischi contenzioso ma quale valore considerato come quota accantonata nell'avanzo presunto, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio) che risulta essere di € 3.000,00; con il consuntivo del 2020 l'Ente verificherà con i legali la situazione e se necessario provvederà a creare un capitolo di accantonamento.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	835,00	835,00	835,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
FGDC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.835,00	3.835,00	3.835,00

Nel rendiconto 2019 sono stati vincolati 1.451,50 euro di cui 280,00 euro per accantonamento indennità sindaco e 1.171,50 euro per rinnovi contrattuali. Il Revisore aveva invitato l'ente a procedere alla correzione poiché detti fondi avrebbero dovuto essere accantonati anziché vincolati. Lo stesso dicasi per l'accantonamento al fondo rischi contenzioso. L'Ente dovrà procedere pertanto almeno in fase di redazione del consuntivo 2020 ad accantonare detti fondi.

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D. Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	3.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (indennità di fine mandato del sindaco)	280,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

	stanziato 2021	VARIAZIONE IN CORSO	SITUAZIONE AGGIORNATA	FONDO DI RISERVA 0,2%	A BILANCIO

TITOLO 1	€389.077,95	-	€ 389.077,95	-	-
TITOLO 2	€ 1.618.367,35	-	€ 1.618.367,35	-	-
TITOLO 3	-	-	-	-	-
TOTALE spese finali	€ 2.007.445,30	-	€ 2.007.445,30	€ 4.014,89	€ 4.050,00

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi);

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa almeno come consistenza dei debiti commerciali rispetto all'anno 2019 mentre dovrebbe adottare procedure che dovrebbero consentire di ridurre i tempi di pagamento e rientrare nei limiti previsti dalla norma.

Con delibera GC n. 14 del 25/02/2021 l'Ente ha PRESO ATTO che nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale <http://www.comune.pramollo.to.it/> risultano pubblicati i tempi medi di pagamento e gli altri dati relativi alla gestione dei flussi della fatturazione passiva e che la media annuale dei tempi medi pari a 23 gg. di ritardo (dati risultanti dalla PCC e non dalla contabilità dell'Ente applicata come procedura maggiormente cautelativa rispetto a quello che sarebbe stata consentita solo per l'anno 2021) pertanto ha provveduto a determinare l'entità del FGDC per un importo pari ad euro 3.000,00 arrotondato equivalente al 2% degli stanziamenti dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi (€ 145.150,00);

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare altri servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019 come da conferma Ente.

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2019, non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.lgs 175/2016

Non ci sono quote a carico del Comune per tali interventi finanziata nel bilancio 2020.

Per la Relazione sul governo societario si invita l'Ente ad effettuare il controllo sulla loro redazione in modo da poter rilevare che esse contengano il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in ragione di questo l'Ente dovrà procedere nel chiedere ai suoi Enti di provvedere nel rispetto della normativa in questione; si invita in modo inderogabile l'ente a chiedere apposite comunicazioni agli OO. PP., qualora se ne verificasse la necessità, se non predisposte queste relazioni dalle società partecipate dal Comune. A verifica effettuata sugli indirizzi internet indicati dall'Ente oppure tramite la relativa documentazione fornita dall'Ente stesso, le società che hanno predisposto la relazione sul governo societario-crisi di impresa (e nelle quali **gli indicatori di rischio aziendale non evidenziano criticità restando nei limiti prestabiliti**) sono: ACEA Pinerolese Industriale SPA (API), ACEA Pinerolese Energia Srl (APE), ACEA Servizi Strumentali Territoriali Srl (ASST) mentre per SMAT SPA c'è il bilancio d'esercizio 2019 e quello sociale e di sostenibilità con dichiarazione non finanziaria Dlgs 254/2016 nell'apposita sezione del sito mentre per il CONSORZIO ACEA il rendiconto anno 2019 ha un avanzo di amministrazione e presenta riferimento alla relazione del collegio dei revisori; dell'UNIONE VALLI manca documentazione bilancio-rendiconto del 2019 per cui si chiede all'Ente di fare richiesta di copia anche se la sua quota è limitata e quindi gli eventuali rischi conseguenti limitati come anche da indicazioni fornite dal funzionario delegato dall'ente.

Si invita l'Ente per gli organismi di cui non funziona il loro sito oppure che non hanno pubblicato ancora il rendiconto dell'esercizio 2019 di allegarlo a questo bilancio preventivo.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	perdita/diff.valore e costo produzione 2019	Quota ente	Fondo
NESSUNA			
TOTALE		0,00	0,00

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016) (nel caso di enti che abbiano provveduto a effettuarla prima dell'approvazione del bilancio di previsione)

L'Ente ha provveduto, in data 30/12/2020 del. n. 36 (entro il 31.12.2020) per la situazione al 31.12.2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 15.01.2021 (prot. Ente 122);
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data 15.01.2021 (prot. Ente 122).

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate e già indicate nel bilancio preventivo 2020-2022 a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	Motivo del rilascio della garanzia	Tipologia di garanzia	Importo della garanzia
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	a favore C.D.P. prestito per finanziarie debiti fuori bilancio dell'Unione	garanzia prestito sussidiaria	€ 28.397,95

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate per cui si invita a farlo nel rispetto dalla relativa normativa.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.366.584,00	7.500,00	7.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.375.084,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-8.500,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2021	2022	2023
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

CONTRATTI IN LEASING

L'ente non intende acquisire alcun bene con contratto di locazione finanziaria e non ne ha in essere al momento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011, anche se non ricorre la fattispecie.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	31.646,37	25.329,36	19.006,23	12.676,96	6.341,55
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	6.317,01	6.323,13	6.329,27	6.335,41	6.341,55
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	25.329,36	19.006,23	12.676,96	6.341,55	0,00
Nr. Abitanti al 31/12	219	223	223	223	223
Debito medio per abitante	115,66	85,23	56,85	28,44	0,00

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

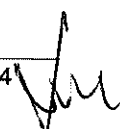
N.B. Per la rinegoziazione dei mutui non è stato chiesto il parere del revisore; gli elementi relativi sono individuabili nella deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/10/2019 e la rinegoziazione dei mutui ha comportato con risparmio annuo di € 775,80 e complessivo di € 3.879,00 destinati alla spesa corrente.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	29,15	23,03	16,89	10,75	4,61
Quota capitale	6.317,01	6.323,13	6.329,27	6.335,41	6.341,55
Totale fine anno	6.346,16	6.346,16	6.346,16	6.346,16	6.346,16

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 6.346,16, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.



	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	29,15	23,03	16,89	10,75	4,61
entrate correnti	256.411,81	272.527,05	284.903,07	319.371,46	311.070,00
% su entrate correnti	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Ente si è avvalso nel 2019 della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze come da resoconto CDP del 30/12/2019.

I valori sopra indicati sono quelli a rinegoziazione avvenuta del prestito con CDP.

Nella missione 50 Debito pubblico programma 01 e 02 le cifre (per anno 2021 per competenza e cassa € 6.350,00; per anno 2022 € 6.355,00 e per anno 2023 € 6.360,00) sono state arrotondate per eccesso rispetto alle cifre sopra indicate.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da ma anche con mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere	2.030,00	2.030,00	2.030,00
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

- Con delibera di cc n. 24 del 13/11/2018 si è attivata la garanzia sussidiaria prevista dall'art. 60 bis, comma 6, del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.09.2018, a garanzia del prestito di € 535.952,32 richiesto a cura dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare il debito fuori bilancio riconosciuto dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la quota da garantire da parte del Comune di Pramollo di € 28.397,95.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato anche se non determinato al momento ma lo sarà solo con il riaccertamento ordinario dei residui;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate anche per quanto riferito se non disponibile direttamente;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- l'organo di revisione propone di verificare il gettito delle entrate tributarie, a deliberazioni avvenute adeguando i documenti di programmazione e gli stanziamenti di bilancio 2021/2023, qualora se ne verificasse la necessità, a seguito dell'adozione delle deliberazioni in materia tributaria e tariffaria come per la TARI (scadenza prevista entro il 30.06.2021 per i comuni per approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, art. 30 c. 5 "DL Sostegni" e provvedere, laddove necessario, alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile) entro la scadenza prevista dalle norme anche se aventi vigore dal 01/01/2021 per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d'indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;
- per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) eventuali esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici se a costi minori rispetto a quelli in corso;
- che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione e adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti



Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUPS, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art. 39 del DI 104/2020) entro il 30 maggio 2021. Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza salvo le difficoltà rilevate nel primo periodo e i ritardi nei relativi adempimenti.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

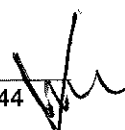
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

N.B. Il revisore ha verificato che l'Ente abbia preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti; l'esito dei controlli fatti da BDAP sono stati positivi anche se al momento esistono alcune incongruenze non ostative (ma da sistemare) relative agli arrotondamenti dei valori del FCDE così come riportato nei prospetti di calcolo rispetto a quelli della missione 20 programma 02.

Si invita l'Ente a provvedere, a completamento della trasmissione per l'esercizio 2021 fase preventivo entro i termini di legge, con l'invio della documentazione restante come la nota integrativa all. g) e la presente relazione del revisore unico a questo bilancio preventivo all. h).



CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere salvo gli inviti rivolti all'Ente, le indicazioni e/o elementi segnalati riportati in ogni sezione, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUPS e sulla Nota di aggiornamento con questa relazione;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nel complesso nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Mazza dottor Elpidio)

